

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria**

*COM(84) 138 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)**(84/C 90/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>, modificata dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 20, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 79/112/CEE, in virtù del suo articolo 20, primo comma, lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/436/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata dall'atto di adesione della Grecia; che, conformemente all'articolo 20, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE, occorre adeguare tali disposizioni alle norme previste dalla suddetta direttiva, comprese le disposizioni derogatorie o transitorie;

considerando che in funzione del progresso tecnologico, della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti, nonché di proteggerli dalla possibilità di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi, a causa tra l'altro della mancanza di metodi di analisi affidabili in materia, nonché da parte di altri prodotti concorrenti,

è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantità minima di caffè verde utilizzato, per l'estratto di caffè, nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto, e di ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria;

considerando che, di norma, non è necessario mantenere le disposizioni della direttiva 77/436/CEE che permettevano agli Stati membri di derogare al regime comune stabilito da detta direttiva, salvo per quanto riguarda l'impiego di antiagglomeranti per la fabbricazione degli estratti finché le relative conoscenze scientifiche non avranno raggiunto un livello accettabile per tutta la Comunità; che il ricorso da parte di taluni Stati membri a siffatte deroghe può fare sorgere ostacoli alla libera circolazione di prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri che si sono adeguati al regime comune della direttiva;

considerando che allo scopo di agevolare gli scambi è opportuno mantenere, pur conformandole, anche le norme in materia di etichettatura dei prodotti non destinati ad essere forniti tal quali al consumatore finale;

considerando che, in funzione dello sviluppo industriale, occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/436/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3, viene soppresso il paragrafo 2.
2. All'articolo 4, viene soppresso il paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

3. L'articolo 6 è sostituito con il testo seguente:

«*Articolo 6*

1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio (\*) si applica ai prodotti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2. a) La denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5.

b) Essa può essere completata con l'aggettivo "concentrato":

i) nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c), purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %

ii) nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c), purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %.

3. L'etichettatura, oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, comporta anche le seguenti diciture obbligatorie:

a) la dicitura "decaffeinato" per i prodotti di cui al punto 1, il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3 % della materia secca derivante dal caffè;

b) per i prodotti di cui al punto 1, lettera c), la menzione "torrefatto agli zuccheri" o "conservato con gli zuccheri", a seconda dei casi, con l'intesa che se viene impiegato un solo tipo di zucchero, questo venga indicato con la sua denominazione specifica;

c) per i prodotti di cui al punto 2, lettera c), se del caso, la dicitura "zuccherato";

d) per i prodotti di cui al punto 1, lettere b) e c), il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

e) per i prodotti di cui al punto 2, lettere b) e c), il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito.

4. Le diciture di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE.

5. L'indicazione del quantitativo netto dei prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera a), non è obbligatoria quando questo quantitativo è inferiore a 8 grammi.

6. a) la denominazione di vendita del prodotto di cui al punto 1, lettera c), può essere completata con l'aggettivo "concentrato" purché il tenore di materia secca derivante dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %;

b) la denominazione di vendita del prodotto di cui al punto 2, lettera c), può essere completata con l'aggettivo "concentrato" purché il tenore in materia secca derivante dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %.

(\*) GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 1».

4. Viene inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 6 bis*

1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità può emanare in materia, l'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato, non destinati ad essere forniti tal quali al consumatore, comprende unicamente le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 6;

b) il quantitativo netto, espresso in unità di massa impiegando, a seconda dei casi, il chilogrammo o la tonnellata, salvo nel caso dei prodotti presentati alla rinfusa;

c) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare la partita;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore oppure di un venditore stabilito nella Comunità.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento per quanto concerne la loro produzione nazionale.

3. a) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), devono essere riportate sull'imballaggio o su un'etichetta fissata a quest'ultimo.

b) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), devono figurare

— sull'imballaggio o su un'etichetta fissata a quest'ultimo,

— oppure sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto in questione.

c) Quando i prodotti sono trasportati alla rinfusa le menzioni previste al paragrafo 1 devono figurare unicamente sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto in questione.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia».

5. L'allegato è modificato in conformità con l'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo da ammettere, al più tardi il 1° luglio 1985, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva ed a vietare il 1° luglio 1986 il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

### ALLEGATO

1. Al punto 1, lettera a), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 95 %».

2. Al punto 1, lettera b), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dal caffè è, in peso, inferiore o pari all' 85 % e superiore o pari al 70 %».

3. Al punto 1, lettera c), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca proveniente dal caffè è, in peso, inferiore o pari all' 55 % e superiore al 15 %».

4. Al punto 2, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette, o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 95 %».

5. Il punto 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) "Estratto di cicoria liquida":

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca solubile proveniente da cicoria, in peso, è inferiore al 55 % e superiore al 25 %.

Esso contiene soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso».

---